



COMUNE DI COLLEDIMEZZO

(PROVINCIA DI CHIETI)

Piazza Francesco Vizioli n.1 66040 COLLEDIMEZZO

Tel. e Fax 0872949099

P.I. e C.F. 00251050696

c/c postale 12404661

Sito internet: www.colledimezzo.net

e-mail: comunedicolledimezzo@tin.it

DECRETO SINDACALE N° 02/2020

OGGETTO: TEST SIEROLOGICI TIPO STANDARD M NCOV REAL-TIME DETECTION KIT PRODOTTI DALLA DITTA SD BIOSENSOR INC. – INDIVIDUAZIONE PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO.

IL SINDACO

PREMESSO che ai sensi degli artt. 3 e 13 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, il Comune è l'Ente a finalità generali che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID -19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la legge del 23 agosto 1988, n 400;

VISTO la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 09.03.2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile (DCDPC) n. 628/2020;

VISTE le Ordinanze emesse dal Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo in ordine alla emergenza da COVID-19;

ATTESO CHE in ambito scientifico è acclarato che la diffusione del virus avvenga attraverso le piccole goccioline della saliva umana dei soggetti infetti, emessa durante i colpi di tosse, gli starnuti o anche il semplice parlare e che queste goccioline vanno ad infettare direttamente i soggetti prossimi al contagiato o a contaminare le superfici sulle quali potrebbero entrare in contatto i soggetti sani;

DATO ATTO che è altrettanto certo che un gran numero di soggetti sono infetti dal virus pur essendo completamente asintomatici e che questi soggetti, proprio perché inconsapevoli, rappresentano il più temibile veicolo per la diffusione del virus;

TENUTO CONTO che il complesso oro-nasale è l'unica porta certa di diffusione del virus;

TENUTO CONTO che tutte le raccomandazioni sanitarie sono indirizzate al confinamento sociale, invitando le persone a restare confinate al proprio domicilio;

CONSIDERATO che il Sindaco, quale autorità sanitaria, intende mettere in atto tutte le misure necessarie alla riduzione della diffusione del virus;

CONSIDERATO CHE, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Colledimezzo, allo specifico stato di evoluzione del contagio nel territorio comunale e limitrofi, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle norme sopra citate, nel rispetto del limite posto dall'art. 3 del D.L. 25/03/2020, n. 19, non in contrasto con le misure nazionali e regionali;

PRESO ATTO che risulta pertanto necessario adottare ulteriori provvedimenti tendenti a ridurre ogni contatto sociale non strettamente indispensabile, a tutela della salute della collettività ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge n. 833/78 e dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.19 del 11/5/2020 ad oggetto “Screening conoscitivo del diffondersi del COVID-19 con utilizzo di dispositivi diagnostici per rilevamento di SARS CoV-2 RNA - Determinazioni”;

DATO ATTO che il servizio è esercitato in forma associata per il tramite dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro di cui l’Ente è membro;

RITENUTO opportuno nominare un apposito gruppo di lavoro per l'effettuazione dei test sierologici rapidi tipo STANDARD M nCoV Real-Time Detection Kit prodotti dalla ditta SD BIOSENSOR Inc.;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “ nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

DECRETA

1. di individuare i seguenti soggetti quali membri del gruppo di lavoro adibito ad effettuare nel territorio comunale test sierologici rapidi tipo STANDARD M nCoV Real-Time Detection Kit prodotti dalla ditta SD BIOSENSOR Inc. a decorrere dall’11 Maggio 2020:
 - a. Dott. Falasca Faustino, medico - volontario;
 - b. Dott.ssa Anna Concetta Tieri , farmacista – volontario;
 - c. Sig. Christian Simonetti, Sindaco del Comune di Colledimezzo;
 - d. Sig. Nicola Monaco, dipendente del Comune di Colledimezzo;
2. di stabilire che i test saranno effettuati nell’ambulatorio comunale ubicato in via D’Avalos n. 1, e/o presso la Farmacia Dott.ssa Anna Concetta Tieri, in Via Roma, opportunamente sanificati e attrezzati, in modo da rispettare le norme sul distanziamento sociale e di sicurezza ai sensi dei DPCM e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo e del Sindaco;
3. di stabilire che i risultati del test e il kit saranno restituiti ai cittadini che avranno effettuato il test e che, pertanto, il Comune di Colledimezzo non conserverà né tratterà i dati che saranno raccolti solo a fini statistici per realizzare un studio sull’intero territorio comunale.



IL SINDACO
Simonetti Christian